



Comune di Desenzano del Garda
Provincia di Brescia
Ufficio Ecologia - Ambiente
Tel. 030/9994262 – 248 Fax 9994259

Prot. n. 14868
Ord. n. 51

Desenzano lì 10/05/02

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'USO
DEL PARCO COMUNALE DEL "LAGHETTO"**

IL SINDACO

- Vista la delibera di Giunta Comunale n° 207 del 7/05/02 "Modalità per l'uso del parco comunale del laghetto";
- Ritenuto di assicurare al parco comunale il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire per tutti i cittadini la fruizione dello stesso;
- Ritenuto di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso;
- Visto l'art. 12 della L.R. 26/10/81 n. 64;
- Visto l'art. 54 del D. Lgs. 287 del 18/08/2000;

ORDINA

1. Il divieto di accesso, di circolazione e di sosta di veicoli a motore su tutta l'area del parco.
Il divieto non viene applicato alle categorie di veicoli di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui percorsi delimitati :
 - a) motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza in servizio;
 - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - e) mezzi per il rifornimento di prodotti confezionati presso il punto d'incontro presente all'interno del parco.E' altresì vietato l'accesso al parco ai mezzi trainati da animali

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 200.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

2. Il divieto di circolazione su tutta l'area del parco alle biciclette ed altri mezzi non motorizzati.

Tali mezzi dovranno essere esclusivamente condotti a mano.

Il divieto non si applica ai bambini di età inferiore a 10 anni limitatamente alla circolazione sui percorsi interni presenti all'interno del parco.

L'uso dei monopattini, pattini a rotelle, skateboard, ecc che è consentito solo nell'area appositamente attrezzata.

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 2. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 13.00 a euro 500.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

3. Il divieto su tutta l'area del parco di gettare i rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 3. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

4. Il divieto su tutta l'area del parco di:

- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti all'interno del parco,
- far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
- estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 4. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 200.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

5. Il divieto su tutta l'area del parco di :

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli eventualmente presenti;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.
- calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.
- assumere un comportamento che determini danni all'ambiente.

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 5. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 13.00 a euro 50.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

6. Il divieto di effettuare la seguenti attività sull'intera superficie dello stagno presente all'interno del parco:

- la pesca
- la balneazione;

- il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'uso di natanti di qualsiasi tipo;
- l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
- l'introduzione di altre specie di animali acquatici;
- l'utilizzo di modellini miniaturizzati
- il superamento della recinzione posta a protezione dello specchio d'acqua

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 6. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 13.00 a euro 50.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

7. Il divieto di effettuare attività sportive di gruppo al di fuori degli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica.

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 7. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 13.00 a euro 50.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

8. Il divieto su tutta l'area del parco di:

- condurre cani nel parco senza museruola e guinzaglio (solo per cani di grossa taglia).
- condurre cani nel parco senza il possesso di palette, sacchetti o dispositivi di altro tipo atti a rimuovere gli escrementi;
- introdurre cani nel laghetto e all'interno delle aree giochi destinate ai bambini.
- addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa
- abbandonare cani o altri animali nel parco.
- condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali;

Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello stato chiunque violi le disposizioni di cui al punto 8. è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 200.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo del Comune e notificata a :

- Ufficio Ecologia - Ambiente;
 - Ufficio Polizia Municipale – **Sezione Polizia Ambientale**;
- ed affissa all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
FELICE ANELLI

